

**SOTTOGRUPPO 1: ALGORITMI E DIRITTO**  
**(REFERENTE: GABRIELE DELLA MORTE – ASSOCIATO, GIURISPRUDENZA, MILANO)**

1. Ennio Alagia (Docente a contratto, Facoltà di Economia, Milano);
2. Alessandro Curioni (Docente a contratto, Facoltà di Giurisprudenza, Milano);
3. Francesco D'Alessandro (Professore Ordinario t.d., Dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia, Facoltà di Economia, Milano);
4. Francesca De Vittor (Ricercatore t.p., Istituto di studi internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Milano);
5. Gabriele Della Morte (Professore Associato t.p., Istituto di studi internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Milano);
6. Pietro Franzina (Professore Ordinario t.p., Istituto di studi internazionali, Facoltà di Giurisprudenza, Milano);
7. Andrea Santini (Professore Ordinario t.p., Dipartimento di scienze politiche, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Milano);
8. Luca Lionello (Assegnista di ricerca, Dipartimento di scienze politiche, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, Milano).

\*\*\*

Per quanto attiene alla macro-area di indagine giuridica, il progetto, in costante dialogo e confronto interdisciplinare con il filone di ricerca politico-sociale e con quello relativo al campo sanitario, si pone l'obiettivo di un contributo in relazione alle numerose questioni giuridiche che, a seguito dell'avvento della 'società algoritmica' e dello sviluppo che ha caratterizzato i sistemi di intelligenza artificiale, hanno negli ultimi anni influenzato il dibattito accademico dei più prestigiosi Atenei al mondo (si v., p.e., le recenti iniziative di ricerca del *Future of Life Institute* e dell'*Alain Turing Institute* presso l'Università di Oxford, del *Centre for the Study of Existential Risks* e del *Leverhulme Centre for the Future of Intelligence* presso l'Università di Cambridge, del *Berkman Klein Center of Internet and Society* della Harvard University o dell'*Institute for Human-Centered Artificial Intelligence* della Stanford University) e condizionato le agende di regolatori nazionali [si v. AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, 2018] e sovranazionali [limitandoci a richiamare le più recenti iniziative in sede eurounitaria, si v. COMMISSIONE EUROPA, 2020].

Nello specifico, l'impegno del gruppo di lavoro sarà quello di mappare e studiare, in un'ottica inevitabilmente internazionale, le numerose intersezioni tra la sfera privatistica e pubblicistica del diritto e l'uso – fisiologico e patologico – degli algoritmi nella società moderna, al fine di verificare la possibilità di sussumerle nelle tradizionali categorie giuridiche ovvero di proporre – per il tramite di pubblicazioni scientifiche, convegni e *policy brief* lungo tutto l'arco del progetto – le necessarie rivisitazioni degli attuali modelli di governo pubblico, di regolamentazione e di ascrizione o accertamento di responsabilità.

Principiando dal piano privatistico, il diritto internazionale privato, considerato nelle sue classiche norme su *giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle decisioni*, viene in gioco tutte le volte in cui si discute di responsabilità civile che discenda da fatti e rapporti collegati a più Stati: per tale ragione, l'implicazione dei *big data* e di decisioni algoritmiche nelle attività umane sempre più globalmente connesse (*i.e.*, in campo medico-sanitario, nella progettazione e messa in strada di veicoli a guida autonoma o semi-autonoma, nelle scelte di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari, etc.) accresce la probabilità che le fattispecie presentino un elemento di internazionalità e

facciano, di riflesso, insorgere degli stimolanti interrogativi. *Quid iuris*, infatti, se il sinistro provocato dall'auto a guida autonoma è avvenuto nel paese X ma è tuttavia imputabile a un'errata elaborazione di dati messa a punto nel paese Y o a un problema di comunicazione con sensori progettati nel paese Z [PARLAMENTO EUROPEO, 2018]?

Ancor più stimolante – e al momento decisamente meno studiata – è poi un'altra serie di questioni che il progetto vorrebbe affrontare, collocate, per così dire, ai margini del diritto internazionale privato per come abitualmente inteso, ossia il ruolo “normativo” svolto da “regolatori” privati del più vario genere e del rapporto che le regole dagli stessi prodotte (*i.e.*, standard tecnici, condizioni generali, codici di condotta, etc.) intrattengono con le regole statali, pattizie, dell'Unione (come, *e.g.*, il rilievo accordato ai codici di condotta nel regolamento (UE) 2018/1807 sulla circolazione dei dati non personali) e fra loro. Sono problemi che la dottrina tende a ricondurre sotto lo studio della *c.d. transnational private regulation* e che sono particolarmente attuali in relazione al *mare magnum* di iniziative di *policy* di carattere pubblico (la EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, in un *database* aggiornato ad aprile 2020, ne elenca circa trecento) e di più o meno dettagliate linee guida «etiche» e accordi di natura privata (si ricordano, *p.e.*, la *Partnership on AI*, che conta oggi più di cento membri tra colossi tecnologici, organizzazioni non-profit e centri di ricerca; o, ancora, l'*Intesa etica* sottoscritta dalla Pontificia Accademia per la Vita, Microsoft, IBM e FAO) che orientano investimenti multi-milionari nel campo dell'intelligenza artificiale.

Commistione, questa, che influenza – o meglio, rivoluziona – anche la tradizionale grammatica dello studioso di diritto internazionale pubblico, che si trova a dover affrontare un sempre più delicato bilanciamento tra il legittimo perseguimento di interessi economici e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in un inedito scenario dove il controllo dello strumento (*i.e.*, la singola sequenza algoritmica, il processo di *data mining* che alimenta quello specifico sistema di intelligenza artificiale, etc.) che esercita funzioni di diritto pubblico è, però, nelle mani del privato. Che si tratti di progettare una *smart city*, un'applicazione a scopo sanitario o un *software* per calcolare il rischio di recidiva dei detenuti, infatti, gli algoritmi appartengono – e il più delle volte sono considerati loro segreto industriale [WEXLER, 2018] – a società private sottoposte alle sole leggi di alcuni Stati e al di fuori di qualsivoglia controllo internazionale.

Non sorprendono, quindi, i lucidi moniti [per tutti, HARARI, 2020], che il progetto vorrebbe cogliere e approfondire, a partire dal delicato di test di proporzionalità che caratterizza, ad esempio, lo sviluppo di sistemi di *contact tracing* in una situazione di pandemia (per una mappatura degli stessi, *cfr.* O'NEILL *et al.*, 2020; e, relativamente all'app italiana, DELLA MORTE 2020). Uno degli interrogativi del progetto concerne proprio *dove* (e *come*) porre la linea di demarcazione, *anche* in una situazione di emergenza, tra la tutela della salute pubblica e il rispetto della libertà individuale (con particolare riferimento alla tutela dei dati personali).

Nondimeno, il progetto proietta tali riflessioni anche in relazione ai flussi migratori: per un verso, infatti, il censimento e la raccolta sistematica di dati concernenti i migranti e le ragioni del loro movimento premette una maggiore tutela di queste persone attraverso la predisposizione di percorsi legali (non a caso, in questo senso, la raccolta e l'analisi di dati concernenti la migrazione internazionale, sia in forma aggregata sia in forma differenziata per sesso, età, condizione, status migratorio, o altre caratteristiche personali è il primo degli obiettivi convenuti dalle Nazioni Unite nel *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* del 2018). Tuttavia, la raccolta di tali informazioni pone una serie di problemi dal punto di vista delle tutele individuali: in particolare, sussiste il rischio, tutt'altro che ipotetico, che invece che per aumentare il livello di protezione delle persone in movimento, questi dati siano utilizzati per concludere accordi di controllo

extraterritoriale delle frontiere volti ad ostacolare la migrazione piuttosto che a ordinarla e controllarla.

Oltre ad approfondire tali tematiche, la macro-area di indagine giuridica del progetto si focalizza, da ultimo, sui punti di pericoloso contatto, se non correttamente governato, tra la «società algoritmica» e il diritto penale, *extrema ratio* di ogni ordinamento giuridico, distinguendo, in particolare, due diversi filoni di analisi.

Da un lato, il progetto si pone l'obiettivo di analizzare, mettendo in luce aspetti positivi e criticità e formulando concrete proposte di regolamentazione, tutte le attuali e futuribili applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale nel *law enforcement* – i.e., riconoscimento facciale, *predictive policing*, etc. [si v. UNICRI – INTERPOL, 2019 e 2020] – nonché l'utilizzo di algoritmi predittivi nel procedimento penale [THE LAW SOCIETY, 2019]. Dall'altro lato, l'approfondimento penalistico del progetto intende dettagliare quali siano le prevedibili minacce derivanti da un possibile utilizzo dei sistemi di *artificial intelligence* come strumenti per la commissione di reati [BRUNDAGE *et al.*, 2018], come nel caso delle *fake news* e dei c.d. *deep fakes* (in questo scenario, che non pone problemi in relazione alla illiceità dell'azione umana, le questioni principali riguarderanno il come intercettare tali condotte illecite e, soprattutto, come cercare di prevenirle) e, ancora, provare a fornire risposte sul *se* e sul *come* il diritto penale potrebbe intervenire nelle ipotesi in cui una scelta astrattamente illecita dovesse invece essere presa da una 'macchina', troncando, di riflesso, l'intervento umano in relazione alla medesima decisione.

Tale ultimo scenario – che sarà principalmente studiato analizzando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo sanitario – apre, infatti, anche sul versante diritto penale (e dunque in un'ottica autenticamente interdisciplinare) riflessioni dogmatiche di non poco momento: tra le molte, si pensi alle evidenti frizioni con il principio di personalità della responsabilità.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI MENZIONATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, *L'intelligenza artificiale al servizio del cittadino*, 2018.

BRUNDAGE *et al.*, *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention and Mitigation*, 2018.

COMMISSIONE EUROPEA, *Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics*, 2020.

COMMISSIONE EUROPEA, *Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, 2020.

DELLA MORTE G., Quanto *Immuni?* Luci, ombre e penombre dell'app selezionata dal Governo italiano, in *Diritti umani e diritto internazionale*, in attesa di pubblicazione (30 pagine circa).

HARARI Y.N., *The World After the Coronavirus*, in *The Financial Times*, 20 marzo 2020.

O'NEILL P.H. *et al.*, *A flood of coronavirus app are tracking us. Now it's time to keep track of them*, in *MIT Technological Review*, 7 maggio 2020.

PARLAMENTO EUROPEO, *A common EU approach to liability rules and insurance for connected and autonomous vehicles*, 2018.

THE LAW SOCIETY, *Algorithms in the Criminal Justice System*, 2019.

UNICRI – INTERPOL, *Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement*, 2019.

UNICRI – INTERPOL, *Towards Responsible AI Innovation. Second Unicri-Interopl Report on Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement*, 2020.

WEXLER R., *Life, Liberty and Trade Secrets: Intellectual Property in the Criminal Justice System*, in *Stanford L. Rev.*, vol. 70, 2018.